

Parte Economica per tutte le imprese artigiane operanti in Toscana

Art. 18 PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le Parti concordano di incrementare a partire da marzo 2022 la quota a carico delle imprese per i lavoratori aderenti al Fondo Prevedi di 0,10. Tale contributo sarà assorbito da eventuali aumenti nazionali fino a concorrenza, il pagamento avverrà nelle modalità già previste.

Per i lavoratori iscritti al Fondo, la quota mensile fissa prevista nella tabella al punto 2 dell'Accordo del 16 ottobre 2014, Integrata con il CCNL del 30 gennaio 2020, è incrementata di 3 Euro ad ogni livello a partire dal mese di marzo 2022.

Sarà inoltre necessaria una campagna informativa tra i lavoratori per incentivare l'adesione e diffonderne la conoscenza entro il 31 maggio 2022.

Art. 19 INDENNITÀ

Mensa

Gli importi per ogni ora di effettivo lavoro relativi all'indennità sostitutiva mensa e pasto caldo, concordati nell'accordo regionale del 21 Dicembre 2015 vengono rivalutati a decorrere dal 1 marzo 2022 secondo gli importi seguenti:

Indennità sostitutiva mensa Euro 0,60

Concorso aziendale per Pasto Caldo in Cantinere Euro 7,14

Concorso aziendale per Pasto in Trattoria Euro 10,00

Eventuali trattamenti di miglior favore concessi a livello aziendale restano in vigore; in tal caso le cifre pattuite nel presente capitolo verranno assorbite fino a concorrenza, la presente indennità vale per tutte le imprese che applicano il CCNL e CCRL edile artigiano

Trasporto

Gli importi orari relativi all'indennità di trasporto, concordati nell'accordo regionale del 15 Dicembre 2016 vengono rivalutati a decorrere dal 1 marzo 2022 a


— Euro 0,23 per ogni ora di effettivo lavoro.

Stessa indennità è prevista per coloro che, per recarsi sul posto di lavoro utilizzano il mezzo pubblico.

Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l'azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri prelevandoli in prossimità delle loro abitazioni.

Indennità di guida

Le Parti condividono che a partire dal 1 marzo 2022 sarà riconosciuta un'indennità per la guida di automezzi in aggiunta alla trasferta per chi guida mezzi per trasporto persone pari a:



da 0 a 30 km Euro 0,50
da 30 a 60 Km Euro 1
da 61 km e oltre Euro 2

non frazionabile per ora di guida
non frazionabile per ora di guida
non frazionabile per ora di guida

Indennità di reperibilità

La reperibilità è un Istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall'Azienda fuori dall'orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l'erogazione di un determinato periodo di servizio con presenza di esigenze non programmate di lavoro. L'indennità di reperibilità è concessa per gli operai e gli impiegati che acconsentono alla richiesta per scritto del datore di lavoro di essere reperibili anche al di fuori dell'orario di lavoro normalmente praticato all'impresa, quale richiamata dal CCNL. L'indennità di reperibilità sarà riconosciuta nella misura di 15 euro giornaliera. In caso di disponibilità alla reperibilità l'azienda adotta criteri di rotazione del personale. Restano fatte salve condizioni in essere di miglior favore contrattate in azienda con le OOS.

Art. 20 RETRIBUZIONE

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

In applicazione da quanto stabilito dall'art 15 del vigente CCNL, nella Regione Toscana viene confermato l'Istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° febbraio 2020.


L'EVR in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli Istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Al fini della determinazione annuale dell'EVR a livello regionale sono utilizzati i seguenti 5 parametri con una tolleranza di più o meno il 5%

- ✓ Numero lavoratori iscritti al sistema artigiano regionale
- ✓ Monte Salari denunciato alla CERT
- ✓ ore dichiarate alla CERT
- ✓ Ore di formazione pro-capite complessive
- ✓ Visite effettuate dagli RLST per Cert

La determinazione dell'EVR avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 42 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei cinque parametri su base triennale rispetto al triennio di riferimento, individuato specificatamente in quello avente l'ultimo anno con tutti i dati consolidati dei cinque indicatori.

Al fini della determinazione dell'EVR si conviene che i Parametri sopra indicati, se positivi, determineranno un riconoscimento nella misura massima possibile, come



previsto nell'articolo 15 del CCNL e pari al 6%.

L'EVR avrà validità a partire dal mese di luglio 2022.

Fino al 30 giugno 2022 avrà validità l'accordo di verifica EVR sottoscritto dalle parti in data 10 maggio 2021.

L'EVR, determinato sulla base dei parametri sopra riportati, verrà erogato in quote mensili a decorrere dalla busta paga relativa al mese di luglio 2022 per tutti i dipendenti in forza nelle aziende a questa data.

Sarà calcolato sui minimi retributivi di cui alla tabella 1.

Per gli anni successivi, entro il 31 maggio di ogni anno le parti si incontreranno per verificare l'andamento dei parametri utile a definire l'EVR da erogare a partire dal 1° luglio dello stesso anno.

L'erogazione dell'EVR ai dipendenti con qualifica di impiegato avverrà comunque mensilmente in busta paga. L'importo dell'EVR continuerà ad essere riconosciuto mensilmente ai lavoratori nelle buste paga.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia a quanto disciplinato nell'articolo 15 e 42 del CCNL.

L'EVR sarà definito ed erogato come dal presente contratto fino a sottoscrizione di un nuovo Integrativo regionale di settore ed è valido per tutte le imprese che applicano il CCNL e CCRL edile artigiano

LIVELLI Imp/Operai	Paga Base del 1 febbraio 2020
7°	1804,88
6°	1579,48
5°	1316,04
4° - op 4°	1219,1
3° - op. spec	1140,12
2° - op. qual	1007,85
1° - op comune	880,3

TABELLA 3)
EVR - IMPORTI ANNO 2022/23

LIVELLI OP/IMP	
7°	108,29
6°	84,77
5°	78,08
4°	73,15
3°	68,41
2°	60,47
1°	52,82

CNA COSTRUZIONI TOSCANA

UILLEA CGIL TOSCANA

CONPARTICIPANATO EDILIZIA TOSCANA

UILCA CISL TOSCANA

CASARTIGIANI TOSCANA

UILLEA UIL TOSCANA

VERBALE DI ACCORDO

Verifica e determinazione annuale EVR

Il giorno 04 marzo 2022 presso la CNA Toscana si sono incontrati :

CNA Costruzioni Toscana, rappresentata da Giuseppe Comanzo presidente CNA Costruzioni, Stefano Gatti, Francesco Vichi, assistiti da Antonio Chiappini Coordinatore CNA Costruzioni Toscana e Fabrizio Barbenni coordinatore CNA Costruzioni Arezzo

Confartigianato Edilizia Toscana, rappresentata da Stefano Crestini presidente Confartigianato Edilizia Toscana, assistito da Michele Vuolte coordinatore Confartigianato Edilizia Toscana e Davide Majone coordinatore Confartigianato Edilizia Prato

CASARTIGIANI Toscana, rappresentata dal Sig. Carlo Monicassi

e

FILREA CGIL Toscana, rappresentata Segretario Generale Giulia Bartoli

FILCA CISEL Toscana, rappresentata dal Segretario Generale Simona Riccio

FIRNALUUL Toscana, rappresentata dal Segretario Generale Roberto Colangelo

Premesso che

In data odierna è stato sottoscritto l' "Integrativo Regionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della Regione Toscana",

In base al disposto dal vigente CCNL del 30 gennaio 2020 è stata provvista del suo ottavo "Integrativo", in conferma dell'istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR);

Ritornato


Di procedere alla verifica, su base territoriale, dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della determinazione dell'EVR che le imprese sono tenute ad erogare ad operai ed impiegati in forza nel periodo 1° luglio 2022 - 31 giugno 2023,

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata per l'anno 2022/23 raffrontando in media del triennio 2019/2020/2021 sulla media del triennio 2018/2019/2020 ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2022/23, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Per l'anno 2022/23 le verifiche dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corrispondenza dell'EVR, hanno determinato questa situazione:

Parametro 1 - positivo



Parametro 2 - positivo

Parametro 3 - positivo

Parametro 4 - negativo

Parametro 5 - positivo

Pertanto vi è il riconoscimento dell'EVR per 4 dei cinque Parametri definiti pari all'80% dell'importo concordato a livello regionale, secondo quanto riportato nella Tabella 1).

Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR riconosciuti ai sensi del presente Accordo presentano i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto

LIVELLI OP/IMP	Importo EVR 60%	Importo EVR 80%
7°	108,29	86,63
6°	94,77	75,82
5°	78,96	63,17
4°	73,15	58,52
3°	68,41	54,73
2°	60,47	48,38
1°	52,82	42,25

CNA COSTRUZIONI TOSCANA




UILCA CGIL TOSCANA



CONFARTIGIANATO EDILIZIA TOSCANA



FILCA CISL TOSCANA



CASARTIGIANI TOSCANA

FEMBAUIL TOSCANA



